

## **APPENDICE 8**

### **Regolamento sul divieto di fumo nei locali e pertinenze tutte dell'istituto**

#### **Art. 1 - Riferimenti normativi**

Il presente Regolamento è emanato in ottemperanza della normativa vigente di seguito elencata con una particolare attenzione al Decreto Legge n° 104 del 12/09/2013:

- Legge 11/11/1975 n. 584 – Legge 28/12/2001 n.448, art. 52, punto 20
- Circolare Ministero Sanità 5/10/1976 n. 69 Legge 16/01/2003 n. 3
- Direttiva PCM 14/12/1995 DPCM 23/12/2003
- Circolare Ministero Sanità 28/03/2001 n. 4 Legge finanziaria 2005
- Circolare Ministero della Salute 17/12/2004
- Decreto Legislativo 81/2008
- Accordo Stato Regioni 16/12/2004 CCNL Scuola 2006-2009
- Circolare 2/SAN/2005 14/1/ 2005
- D.L. n. 81 del 9/04/2008
- Circolare 3/SAN/2005 25/1/ 2005 D. L. n. 104 del 12/9/2013
- Decreto Legge n.104 del 12 settembre 2013 art. 4

#### **Art. 2 - Finalità**

Il presente Regolamento è redatto secondo una prospettiva educativa e di crescita della comunità scolastica in base a valori e principi condivisi.

Esso persegue le seguenti finalità:

- far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti, in tutti i locali, nelle strutture e in ogni sede di articolazione organizzativa;
- tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica; • prevenire l'abitudine al fumo;
- garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
- fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui;
- promuovere attività educative sul tema, di carattere informativo e formativo, nell'ambito delle azioni e delle strategie di Educazione alla salute.

#### **Art. 3 - Ambito di applicazione**

È vietato fumare in tutti i locali delle strutture scolastiche, ivi compresi i vani di transito, i servizi igienici e le aree all'aperto di pertinenza dell'Istituto in tutte le sue sedi.

È altresì vietato nei locali di cui sopra e nelle aree all'aperto di pertinenza della scuola l'utilizzo di sigarette elettroniche.

È vietato uscire dai cancelli della scuola per fumare durante l'orario scolastico.

#### **Art. 4 - Destinatari**

Il presente regolamento è rivolto, con effetti obbligatori, a studenti, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori e chiunque frequenti a qualsiasi titolo e anche per un tempo limitato, locali e pertinenze dell'Istituto.

## **Art. 5 - Informazione sul divieto di fumo**

La divulgazione dell'informazione inerente al divieto di fumo nella scuola è affidata alla affissione in posizione facilmente individuabile di idonea cartellonistica, al Regolamento d'istituto ed eventuali note integrative (circolari) del Dirigente nonché all'attuazione di interventi educativi mirati da parte di docenti e/o di personale esperto.

La cartellonistica è rappresentata dal pittogramma che richiama la normativa di riferimento, l'indicazione delle sanzioni applicabili ai trasgressori e del nominativo del personale incaricato alla contestazione e verbalizzazione dell'infrazione, nonché del personale tenuto alla vigilanza.

## **Art. 6 - Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo**

Il Dirigente Scolastico è responsabile dell'osservanza del divieto e si avvale per la vigilanza di docenti e personale ATA da lui individuati, denominati responsabili Preposti, cui spetterà rilevare le violazioni, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14-12-1995; i loro nomi sono indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo. Essi restano in carica in costanza di rapporto d'impiego e fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico.

È compito dei responsabili preposti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.

L'incaricato a svolgere le funzioni e i compiti di cui sopra non può, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione (in tal caso la motivazione dovrà essere comunicata per iscritto).

Il personale incaricato della funzione di vigilanza sull'applicazione del divieto di fumo deve essere munito di apposita nomina. Tale disposizione assume anche valore di "lettera di nomina" e deve essere esibita in caso di contestazione immediata delle infrazioni al divieto di fumo, qualora il trasgressore sia persona non a conoscenza delle relative funzioni, unitamente a valido documento di riconoscimento e comunque sempre a richiesta del trasgressore stesso.

In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazione Sanità dei Carabinieri e delle altre Autorità preposte all'osservanza del divieto.

## **Art. 7 - Sanzioni**

Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente in Istituto) che non osservino il divieto di fumo potranno essere sanzionati secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento di Istituto.

In applicazione della normativa vigente, la violazione del divieto di fumo comporterà il pagamento della somma di € 27,50, che costituisce la somma minima da pagarsi secondo quanto previsto dal comma 2. fino a un massimo di € 275,00 (o il doppio per le violazioni commesse in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza, ovvero in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni), oltre alle spese di notificazione (qualora il verbale venga spedito a mezzo raccomandata).

I responsabili dell'applicazione della normativa che non fanno rispettare le disposizioni di legge e del presente regolamento sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da 220 € a 2200 €.

I dipendenti e gli alunni dell'Istituto che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari.

#### **Art. 8 - Procedura di accertamento**

Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art. 4 procedono alla contestazione immediata previo accertamento della violazione e redazione in duplice originale del relativo verbale utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica. In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante pec. Se il trasgressore è minorenne la notifica dovrà essere inviata ai titolari della potestà genitoriale.

La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura.

#### **Art. 9 - Pagamento contravvenzioni**

Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'istituzione scolastica è vietata la riscossione della sanzione amministrativa.

Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:

- in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 - Codice tributo 131T corrispondente alla voce "Multe e ammende per tributi diversi da I.V.A." e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – Liceo Ginnasio Statale Orazio - Verbale N. \_\_\_\_ del \_\_\_\_);
- direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio; indicando la causale del versamento (come sopra).
- presso gli Uffici Postali, tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).

L'interessato dovrà far pervenire alla Segreteria dell'Istituto, entro 60 giorni, a mano o per pec, la ricevuta del versamento, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

#### **Art. 10 - Rapporto all'Autorità competente e scritti difensivi**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 18 L.689/81, qualora non sia stato effettuato il pagamento, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al Prefetto.

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma del citato art. 17, scritti difensivi e documenti, e/o possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità, a norma dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La produzione degli eventuali scritti difensivi non interrompe il decorso dei termini.

#### **Art. 11 - Pubblicità del Regolamento**

Il presente Regolamento, formalizzato con atto deliberativo, sarà pubblicato all'albo dell'Istituto presente sul sito della scuola e nella sezione regolamenti del sito stesso, in modo che tutti possano prenderne visione.

#### **Art. 12 - Validità e revisione**

Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data di pubblicazione all'albo.

Il Consiglio di Istituto procede tempestivamente alla revisione del regolamento ogni qualvolta ci si renda necessario per adeguarlo all'evoluzione della normativa "anti-fumo".

### **Art. 13 - Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.